



Decreto Rettorale n. */2022 Oggetto: Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Area Didattica, Qualità e Servizi agli allievi

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 19;
- VISTO** lo Statuto della Scuola universitaria superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 recante il nuovo "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" ed in particolare l'art. 12 co. 8;
- RICHIAMATO** il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola, emanato con Decreto rettorale. n. 65 del 6 aprile 2022;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 recante "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari";
- CONSIDERATA** la delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2022;
- RITENUTO** di dover provvedere alla revisione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento sostituisce il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola emanato con Decreto rettorale. n. 65 del 6 aprile 2022, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

Firmato in originale



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DELLA SCUOLA
UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

TITOLO I NORME GENERALI

Artt. 1 e 2

(abrogato dal D.R. n. 526/2023)

TITOLO II

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Artt. 3 - 22

(abrogato dal D.R. n. 526/2023)

TITOLO III

UTILIZZO BUDGET PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA IN ITALIA E ALL'ESTERO

Art. 23 - Definizione

1. Il presente Titolo si riferisce al budget di importo non inferiore al 10 per cento del valore della borsa da assicurare a ciascun dottorando per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso.

Art. 24 - Spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili, ai fini dell'utilizzazione del fondo, tutte le spese comunque inerenti le attività di ricerca. Tra le spese ammissibili rientrano, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: per la partecipazione a convegni, seminari, incontri, visite di studio, nazionali e internazionali (es. periodo all'estero); per l'acquisizione di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto; per l'acquisizione di beni, anche acquisti di supporti informatici per la ricerca; materiale di consumo, di piccola entità.

Art. 25 - Spese non ammissibili

1. Non possono essere coperte in generale le spese non finalizzate all'attività di ricerca scientifica e tecnologica, quali ad esempio quelle sostenute per l'acquisto di arredi o attrezzature d'ufficio. Le spese per canoni o abbonamenti a riviste possono essere ammesse limitatamente alla durata dell'anno accademico o, quando non sia possibile, di un anno solare. Gli stessi limiti si applicano ai noleggi di attrezzature.

2. Non sono in ogni caso ammesse a rimborso le somme eccedenti l'entità del fondo posto in disponibilità.

Art. 26- Modalità di utilizzazione

1. L'utilizzazione del fondo è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore del dottorato e del Preside della Classe di afferenza, previo parere positivo del supervisore. Nel caso di viaggi e missioni la richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso devono essere ù



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

compilate e presentate a norma del Regolamento di missione della Scuola. Il dottorando che intenda effettuare spese a valere sul fondo è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione d'acquisto dei beni e/o servizi utilizzati (fatture oppure ricevute o scontrini fiscali che riportino in maniera chiara l'oggetto dell'acquisto, la ditta fornitrice, la data e il costo effettivo tasse incluse).

2. La richiesta di rimborso, indirizzata al Direttore Generale che ne disporrà la liquidazione, deve essere presentata utilizzando il Modulo, fornito dall'Amministrazione, allegando tutte le opportune pezze giustificative (documenti fiscali, scontrini, ricevute ecc.) intestate al richiedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

(abrogato dal D.R. n. 526/2023)